



COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

Provincia di Caserta

Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura Municipale

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 05.11.2024

INDICE

Capo I Principi generali

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Municipale del Comune di San Cipriano d'Aversa, istituita presso l'Ente con la finalità di tutelarne i diritti e gli interessi, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. L'Avvocato esercita le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed allo stesso non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. L'Avvocato non è soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e possiede pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
6. Le mansioni svolte dall'Avvocato richiedono che l'ordinaria presenza in servizio sia coordinata con le esigenze di flessibilità dettate dalla natura dell'attività professionale prestata, che necessita di un'assidua partecipazione alle udienze giudiziarie. Pertanto va tenuto conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli avvocati e della necessaria autonomia degli stessi, anche in ordine all'orario di lavoro.

Articolo 2

Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Municipale è composta da un funzionario avvocato responsabile e da altri dipendenti assegnati all'Ufficio, inquadrati col profilo di *Avvocato*, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, di cui *all'art. 15 comma 1 lett. b Legge 247/2012*.
2. L'avvocatura Municipale può avvalersi, per l'attività amministrativa, di istruttori e funzionari nello svolgimento della propria attività, compatibilmente con quanto stabilito dal Piano del Fabbisogno del Personale.

Art. 3

Compiti

1. L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di San Cipriano d'Aversa attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
 - consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
3. All'Avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e del R.D. 22/01/1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni. 4. In particolare, all'Avvocato è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature.
4. L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
5. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 4

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, avviene previa deliberazione di conferimento incarico della Giunta Comunale, all'esito dell'invio di documentazione e relazione del Responsabile del settore relativo alla materia attinente al contenzioso, dalla quale emerge l'opportunità di promuovere e/o resistere al giudizio.
2. Analogamente, la costituzione di parte civile nei giudizi penali avviene previa deliberazione di Giunta Comunale, che conferisce mandato speciale.
3. L'Avvocatura può sempre proporre la nomina di periti di parte ed esperti, qualora ne ravvisi la necessità; l'individuazione del perito è di competenza del Responsabile del settore presso cui è originato il relativo contenzioso.

Articolo 5

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura sono:
 - il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio Comunale;
 - il Segretario Generale;
 - i Responsabili di settore.
2. La richiesta di parere può essere formulata in relazione a questioni di natura giuridica di particolare complessità riguardanti contenziosi in corso ovvero laddove si renda necessario al fine di evitare l'instaurazione di futuri contenziosi in danno dell'Ente.
3. Il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito giuridico di particolare complessità che viene posto, allegando tutta la documentazione utile all'avvocato ai fini dell'evasione del parere.
4. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno sempre trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale.

Articolo 6

Fondo spese per l'Avvocatura Municipale

1. In Bilancio è previsto un fondo spese per l'attività dell'Avvocatura. Detto fondo viene utilizzato per le incombenze istruttorie (iscrizioni a ruolo – copie atti, sentenze – notifiche e varie) nonché per le esigenze organizzative e gestionali dell'Ufficio (iscrizione a carico del Comune di S. Cipriano d'Aversa all'albo speciale presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario del Comune, programmi informatici per la costituzione in giudizio, banche date per spiegare le difese dell'ente ecc.).

Articolo 7

Dovere di collaborazione degli uffici ed obblighi in materia di sentenze esecutive

1. Gli uffici competenti sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva comunicazione circa l'opportunità di costituzione in giudizio.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti ed assumere le conseguenti iniziative.
3. L'Avvocatura è tenuta a trasmettere, entro 10 gg. dalla ricezione, le sentenze esecutive al Dirigente di settore competente per materia, al fine di consentire all'ufficio l'esecuzione e/o l'adozione dei provvedimenti in ottemperanza al contenuto della sentenza stessa.

Articolo 8

Affidamento incarico legale a professionisti esterni e facoltà di delega a sostituti di udienza

1. Per le vertenze di particolare complessità e per quelle incardinate innanzi alle magistrature superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato), l'Amministrazione si riserva la facoltà di incaricare professionisti esterni, muniti della relativa abilitazione a patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori.
2. All'Avvocato Responsabile è conferita la facoltà di individuare sostituti di udienza di fiducia da nominare, in casi di urgenza, anche il giorno prima dell'udienza stessa.

Articolo 9

Compensi per la funzione togata

1. Agli Avvocati interni all'Ente vengono corrisposti i compensi professionali nei seguenti casi:
 - sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
2. Per "sentenze favorevoli all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) attraverso i quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice, o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.
3. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex articolo 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex articolo 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).
4. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d'appello.
5. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore dell'Avvocato dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria. In tal caso agli avvocati interni sarà liquidato l'importo spettante come riconosciuto dal provvedimento giudiziario, successivamente al

pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente o all'esito dell'esaurimento del procedimento per il recupero.

6. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti secondo la tariffa professionale vigente (DM n.37 del 08/03/2018) applicando, allo specifico scaglione di riferimento per valore della causa, i valori medi di cui alle tabelle ad esso allegate, diminuiti nella misura del 20%, e sono a carico del Comune.
7. Nel caso di giudizi di valore indeterminato o indeterminabile di particolare complessità, lo scaglione di riferimento non subisce alcuna diminuzione. 6. I compensi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP. 7. I compensi di cui al presente articolo sono assegnati in forma esclusiva all'avvocato che si è costituito nel relativo giudizio e che, pertanto, ha curato il relativo contenzioso. 8. La misura dei compensi che sarà assegnata a ciascuno degli avvocati interni in relazione ai giudizi nei quali risulta costituito, come sopra determinati e con le modalità di cui innanzi, non potrà eccedere il limite annuo pro-capite corrispondente al trattamento economico lordo complessivo stabilito nel CCNL di riferimento.
8. I compensi professionali per cui sia maturato il relativo diritto spettano all'Avvocato costituito nel relativo giudizio anche nell'ipotesi in cui lo stesso non presti più la propria attività professionale per il Comune di San Cipriano d'Aversa ma, in tal caso, solo in relazione all'attività svolta; spettano altresì all'avvocato anche se cessato dal servizio a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.

Articolo 10

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui al precedente articolo 11 sono liquidati, al ricorrere dei presupposti di cui al presente regolamento, con determina del Segretario Generale e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio comunale.
2. La liquidazione viene effettuata con periodicità di norma trimestrale, sulla base di nota specifica redatta dall'avvocato indicando il singolo giudizio per il quale richiede l'erogazione dei compensi ed il calcolo effettuato conformemente all'art. 8 del presente regolamento. La nota, sottoscritta dall'Avvocato che richiede i relativi compensi, deve essere trasmessa al Segretario Generale.
3. I compensi professionali sono considerati a tutti gli effetti voce retributiva del lavoro professionale prestato e, quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del T.F.R.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 12

Convenzione con altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o in controllo pubblico e a Società nei quali il Comune di San Cipriano d'Aversa abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Sindaco, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura a favore dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato.
6. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali o in quelli pattizi formalmente appropriati.

Articolo 13

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura Municipale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La domanda per la pratica forense va protocollata ed indirizzata all'Avvocatura Municipale, corredata dal curriculum vitae dell'aspirante praticante che sarà valutato dall'Avvocato Responsabile.
3. La pratica forense non dà alcun titolo all'assunzione presso l'Amministrazione e non può avere durata superiore a 12 mesi. Può essere ammesso un solo praticante forense.
4. Ai praticanti non è riconosciuto alcunché a titolo di compenso per la pratica forense.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. E' facoltà dell'Avvocatura Municipale costituirsi in sostituzione nei giudizi pregressi che, di norma, restano affidati ai legali precedentemente affidatari.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale vigente n. 247 del 31/12/2012 recante norme sul nuovo ordinamento forense

e successive modificazioni, il regolamento sugli uffici e servizi e le norme presupposte e regolatrici del rapporto di lavoro pubblico.

3. In riferimento ai compensi professionali, attesa la successione temporale dei regolamenti ministeriali sui compensi, vale il principio secondo cui occorre agire in ragione della legge vigente nel tempo nel quale le prestazioni professionali si sono svolte.